

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 291/2019, ad iniziativa del consigliere Talè, concernente: «Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"», nel testo approvato dalla IV Commissione in data 11 giugno 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.125 del 12 giugno 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 5 giugno 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a cinque giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.126 del 12 giugno 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sauro Rossi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 16 giugno 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 17 giugno 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 giugno 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

scheda ATN

analisi TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 291/2019

Modifica alla legge regionale n. 13 del 20 giugno 2003 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo europeo, in particolare, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, con la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita con d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 e con la Raccomandazione Rec (2001)1 del Comitato dei Ministri (degli Esteri) del Consiglio d'Europa agli Stati membri sul Servizio Sociale, adottato dal Comitato dei Ministri (degli Esteri) stesso il 17 gennaio 2001.</p> <p>Appare, altresì, compatibile con il quadro normativo internazionale, in particolare, con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il Codice Internazionale di Deontologia degli Assistenti sociali e le Linee guida internazionali per la formazione dell'Assistente sociale (Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali, approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMQS – Global Minimum Qualifying Standards).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>Per Servizio Sociale si intende l'area di conoscenza scientificamente fondata, collocata all'interno delle scienze sociali, e conseguentemente l'attività operativa esercitata dall'Assistente Sociale, professionista formato per questa competenza, al fine di rispondere ai compiti e alle funzioni affidati alla professione in gran parte da leggi dello Stato.</p> <p>Quando si parla di Servizio Sociale, si fa riferimento ad interventi di aiuto tecnico professionale, di un professionista ordinato dallo Stato per l'assistenza sociale alla persona, alla famiglia, ai gruppi, alla comunità ed all'area di conoscenza scientificamente fondata, collocata all'interno delle scienze sociali, sulla quale si fonda la formazione dell'Assistente Sociale (cfr. Ordine degli Assistenti sociali – Consiglio Nazionale Dicembre 2013).</p> <p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale. La legge 12 febbraio 1968, n. 132 "Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera" già prevedeva l'assistente sociale nella sanità e la legge</p>

	<p>23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” ne sanciva la sua presenza strutturata; tale figura professionale era comunque prevista anche da altre rilevanti leggi di settore. Oggi il quadro normativo nazionale è rappresentato, in particolare, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, all’articolo 22, colloca il Servizio Sociale Professionale all’interno del sistema degli interventi e dei servizi sociali alla persona dovuti dalla Pubblica Amministrazione, quindi tra i livelli essenziali di assistenza; dalla legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”, dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, così come modificata, all’articolo 7, dall’articolo 2 sexies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione del 26 maggio 2004, n. 138 e dall’articolo 1 octies del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27, dal d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” che, all’articolo 5, istituisce l’area delle professioni sociosanitarie.</p> <p>L’intervento risulta, altresì, compatibile con i principi costituzionali.</p> <p>Per quanto concerne la competenza legislativa regionale, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, l’intervento legislativo è relativo sia alla competenza legislativa statale concernente i livelli essenziali di assistenza e l’ordinamento civile, che alla competenza legislativa residuale regionale riguardante i servizi sociali e alla competenza legislativa concorrente relativa alla tutela della salute.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell’intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L’intervento normativo risulta compatibile con lo Statuto della Regione Marche.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>L’intervento legislativo incide sulla l.r. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, modificando l’articolo 8, concernente i Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica” e inserendo il Dipartimento del Servizio sociale professionale dell’ASUR e la specifica area del Servizio sociale professionale nei Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Ancona e dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord”.</p>

Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Non si pone il problema del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non ci sono all'esame del Consiglio regionale proposte di legge in materia analoga.

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 291/2019

Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione
del Servizio Sanitario Regionale"

approvata dalla IV Commissione assembleare permanente.

(art. 3 ter , l.r. 3/2015 e art. 84, comma 3 R.I.)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 13/2003)

L'articolo sostituisce l'articolo 8 della l.r. 13/2003 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" concernente i "Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica", inserendo il Dipartimento del Servizio sociale professionale dell'ASUR e nei Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica dell'A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Ancona e dell'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord" la specifica area del Servizio sociale professionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria.